

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo;
- VISTO** il decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolare l'art. 5, comma 7, che detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi universitari;
- VISTO** il *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nei corsi di studio*, emanato con D.R. n. 4222 del 16.11.2006, ed in particolare l'art. 7;
- VISTA** la delibera n. 07 del 17.02.2009 con la quale il Senato Accademico ha approvato modifiche agli artt. 6, comma 2, e 7 del citato *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nei corsi di studio*, e precisamente al comma 2 dell'art. 6 sostituendo al primo capoverso, che recita "Devono essere altresì regolati mediante specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con i soggetti interessati...(omissis)..., il verbo "**devono**" con il verbo "**possono**" e la preposizione "**mediante**" con la preposizione "**dalle**" e aggiungendo alla fine dell'art. 7 le parole "**...ricercatori e professori di ruolo dell'Accademia, titolari di supplenze e contratti assegnati dalle Facoltà.**",

DECRETA

Il comma 2 dell'art. 6 e l'art. 7 del *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nei corsi di studio*, modificati come precisato nelle premesse, sono così riformulati:

" ART. 6 - Convenzioni

1. ...(omissis).....

2. *Possono essere altresì regolati dalle specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con i soggetti interessati, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme del presente Regolamento, le modalità di riconoscimento di CFU previsti dall'art. 1 comma 1 tutte le volte che le motivazioni della richiesta presentata all'atto dell'immatricolazione siano riconducibili alla circostanza che il richiedente è iscritto ad Associazioni di categoria e/o Ordini professionali.*"

" ART. 7 - Particolari forme di collaborazione con le Accademie militari delle Forze armate

Le collaborazioni con le Accademie militari delle Forze armate possono essere regolate da convenzioni stipulate dall'Ateneo, che prevedano modalità di riconoscimento di CFU anche in deroga a quanto sopra stabilito ma esclusivamente nel caso in cui le attività formative da riconoscere come CFU siano organizzate, sia pure presso la sede dell'Accademia ma con il pieno concorso dell'Ateneo, mutuando gli insegnamenti di un corso di studio attivo in una delle Facoltà, nel rispetto del relativo Regolamento didattico, ed impiegando per la didattica e per gli esami i docenti titolari del corso di studio in questione, ricercatori e professori di ruolo dell'Accademia, titolari di supplenze e contratti assegnati dalle Facoltà."

Il testo emendato del regolamento, che costituisce parte integrante del presente decreto, sostituisce quello emanato con D.R. n.4222 del 16.11.2006 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

27 aprile 2009

IL RETTORE
Guido TROMBETTI

AdP

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott. Mario Mannelli*

Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nei corsi di studio

Art. 1 Riconoscimento di attività extra-curricolari

1. In attuazione della legislazione vigente ed in conformità del presente Regolamento, l'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito denominata Ateneo), su richiesta adeguatamente documentata da presentarsi alla competente Struttura didattica, riconosce come Crediti Formativi Universitari (di seguito denominati CFU), utili ai fini del rilascio delle lauree e delle lauree magistrali previste dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ivi comprese altre conoscenze ed abilità, maturate in attività formative di livello post – secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute.
2. Per il conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali l'Ateneo riconosce altresì Crediti Formativi Universitari al personale delle Amministrazioni pubbliche che dimostri di aver superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive Scuole di formazione, ivi compresi gli Istituti di formazione delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.

Art. 2 Criteri generali

1. Ai fini del riconoscimento dei CFU, le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono essere congruenti con gli obiettivi formativi dell'ordinamento didattico del corso di studio e della sua classe di afferenza.
2. Le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono, inoltre, potersi ricondurre per natura e contenuti, anche secondo un criterio di affinità, ad uno degli ambiti e/o settori scientifico disciplinari previsti nel Regolamento didattico del corso di studio. I CFU riconosciuti, nei limiti e con le modalità di seguito specificati, sono computati tra quelli che il Regolamento didattico del Corso di studio stabilisce per detti ambiti e/o settori scientifico disciplinari.

Art. 3 Limiti quantitativi

Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1 devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- a) 60 CFU per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) 40 CFU per i corsi di laurea magistrale di durata biennale.

Art. 4
Adempimenti delle Strutture didattiche

Le Facoltà, in sede di approvazione dei Regolamenti didattici, adeguano alla specificità degli obiettivi formativi dei singoli corsi di studio, sentita la Struttura didattica competente, i criteri generali e le modalità di riconoscimento dei CFU previsti dalla legislazione vigente e dalle norme del presente Regolamento, e stabiliscono in ciascun Regolamento didattico il numero di CFU riconoscibili, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3.

Art. 5
Competenza del Senato Accademico per le ipotesi derogatorie

Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, è demandata esclusivamente alla valutazione finale del Senato Accademico ogni richiesta di riconoscimento di CFU per il cui accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6
Convenzioni

1. Le modalità di riconoscimento di CFU per le attività di cui all'art. 1 comma 2 sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e l'Ateneo, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme del presente Regolamento.
2. Possono essere altresì regolati dalle specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con i soggetti interessati, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme del presente Regolamento, le modalità di riconoscimento di CFU previsti dall'art. 1 comma 1 tutte le volte che le motivazioni della richiesta presentata all'atto dell'immatricolazione siano riconducibili alla circostanza che il richiedente è iscritto ad Associazioni di categoria e/o Ordini professionali.

Art. 7
Particolari forme di collaborazione con le Accademie militari delle Forze armate

Le collaborazioni con le Accademie militari delle Forze armate possono essere regolate da convenzioni stipulate dall'Ateneo, che prevedano modalità di riconoscimento di CFU anche in deroga a quanto sopra stabilito ma esclusivamente nel caso in cui le attività formative da riconoscere come CFU siano organizzate, sia pure presso la sede dell'Accademia ma con il pieno concorso dell'Ateneo, mutuando gli insegnamenti di un corso di studio attivo in una delle Facoltà, nel rispetto del relativo Regolamento didattico, ed impiegando per la didattica e per gli esami i docenti titolari del corso di studio in questione, ricercatori e professori di ruolo dell'Accademia, titolari di supplenze e contratti assegnati dalle Facoltà.

Art.8
Riconoscimento di CFU per il servizio civile

1. Per attività formative prestate nel corso del servizio civile rilevanti per il curriculum degli studi, l'Ateneo riconosce CFU con le modalità e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Su espressa e documentata richiesta dello studente, la Struttura didattica competente valuta il servizio civile svolto riconoscendo fino ad un massimo di 9 CFU da imputare alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, di cui alla lettera a) dell'art. 10 comma 5 del D.M. 270/2004.
3. Sempre su richiesta documentata dello studente, la Struttura didattica competente può riconoscere ulteriori crediti, comunque fino ad un massimo di 9, valutando l'attinenza delle attività svolte nel servizio civile con gli obiettivi formativi del corso di studio, da imputare alle attività formative di cui alla lettera d) dell'art. 10 comma 5 del D.M. 270/2004 (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini etc.).

Art. 9
Modalità di riconoscimento dei CFU maturati da studenti provenienti dalla stessa o da altra Facoltà o da altro Ateneo o che abbiano già conseguito titoli di studio universitari

Restano disciplinate dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto della legislazione vigente, le modalità di riconoscimento di CFU maturati in altri corsi di studio da studenti in corso o fuori corso provenienti dalla stessa o da altra Facoltà e/o altro Ateneo e da studenti che abbiano già conseguito una delle lauree previste dagli ordinamenti attuali o da quelli previgenti e si siano iscritti per il conseguimento di un altro titolo di studio.

Art. 10
Norme transitorie e finali

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 509/1999, nelle more della definitiva disattivazione degli stessi, si applicano le norme del presente regolamento, con i limiti quantitativi di cui all'art. 3.
2. Le convenzioni già in essere sono adeguate alla legislazione vigente ed alle norme del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Napoli, li 27 aprile 2009

IL RETTORE
GUIDO TROMBETTI